

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3594 del 29/06/2026
Oggetto	Artt. 242 e 250 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati. Sito orfano "Residenziale Sassuolo Due" ubicato in Via Alessandrini nel Comune di Sassuolo (MO). Certificazione del completamento degli interventi di bonifica eseguiti (matrice suolo) con obbligo prescrizioni.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3660 del 24/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

SAE di Modena
U.O. Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati
Pratica Sinadoc n. 9635/2023

OGGETTO: Artt. 242 e 250 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati. Sito orfano “**Residenziale Sassuolo Due**” ubicato in Via Alessandrini nel Comune di Sassuolo (MO). **Certificazione del completamento degli interventi di bonifica eseguiti (matrice suolo) con obbligo prescrizioni.**

Vista la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 avente per oggetto “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*” ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia-Romagna assegna alla “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia” (Arpae) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

Vista la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (poi Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la “*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*”, periodicamente rinnovata, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lettera a) Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016);

Richiamate:

- la D.D.G. n. 151/2025 di Revisione dell’Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- la D.D. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro;
- la D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;
- la D.D.G. n. 12/2025 di conferma alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e di assegnazione del Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni di Arpae;
- la D.D.G. n. 13/2025 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Determinazione Dirigenziale n. 766 del 28/10/2025 di conferimento dell’Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti contaminati al Dott. Andrea Drusiani;
- la D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025 in cui le Aree Autorizzazioni e Concessioni e i Servizi Autorizzazioni e Concessioni sono ridefinite rispettivamente in Aree Autorizzazioni ambientali e Energia (AAE) e Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);

Viste:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii. ed in particolare il Titolo V della Parte Quarta in materia di procedure operative ed amministrative di bonifica dei siti contaminati (artt. 242, 248 e 250);

Premesso che il sito “Residenziale Sassuolo Due”, residuo di una più ampia area sede di una storica attività ceramica fino alla fine degli anni Settanta del secolo scorso e poi oggetto di successive attività di bonifica con demolizione degli stabilimenti industriali e riconversione a zona residenziale, si colloca in un’area urbana posta in prossimità del centro storico del Comune di Sassuolo (MO). L’area oggetto del presente procedimento attualmente corrispondente al giardino pertinenziale al condominio privato denominato “Sassuolo Due”;

Premesso, inoltre, che:

- con D.M. del 26/02/2003, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inserito l’area in oggetto nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (SIN) denominato “Sassuolo Scandiano” (individuato con DM del 18 settembre 2001 n. 468). Pertanto, il Piano di Caratterizzazione del sito in esame, redatto da ARPA, è stato approvato dal Ministero (Rif. a documento “*Piano di Caratterizzazione di 3 siti contaminati denominati “ditta Comer”, Ponte Veggia e Residenziale Sassuolo 2”* del 2007 in cui viene redatta una ricostruzione storica dell’evoluzione del sito negli ultimi decenni);
- con D.M. del 11/01/2013, il Ministero ha individuato il comprensorio di Sassuolo-Scandiano tra quelli non più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale indicando la Regione quale ente subentrante al Ministero nella titolarità delle procedure di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/06;
- con nota prot. 96391 del 03/11/2015, la Provincia di Modena ha accertato l’impossibilità di individuare con certezza il soggetto responsabile della contaminazione, invitando pertanto il Comune di Sassuolo (MO) ad intervenire d’ufficio ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 152/06 (“*bonifica da parte dell’amministrazione*”);
- a seguito dell’approvazione del Piano di Azione per la riqualificazione dei siti orfani, avvenuta con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 04/08/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12/10/2022), il Comune di Sassuolo agisce quale soggetto attuatore esterno della bonifica del sito orfano denominato “Residenziale Sassuolo Due”. Trattandosi di intervento in potere sostitutivo da parte della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 152/06, il Comune, non responsabile, interviene quale soggetto proponente nella procedura di bonifica del sito “orfano” (risorse della Misura M2C4, Investimento 3.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2988 del 27/05/2024 di Arpae SAC (ora SAE) di Modena (conseguente al Verbale n. BS/06/2024 prot. 84744 del 08/05/2024 della Conferenza di Servizi tenutasi nelle sedute del 09/04/2024 e del 30/04/2024), con cui si approvava con prescrizioni l’elaborato tecnico “*PROGETTO DI BONIFICA E ANALISI DI RISCHIO DEL SITO ORFANO RESIDENZIALE SASSUOLO DUE*” trasmesso dal Comune di Sassuolo ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 152/06 e assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 218205 del 22/12/2023, comprensivo dell’elaborazione dell’Analisi di Rischio (AdR) sito specifica e del progetto di bonifica, che prevedeva quanto segue:

- in relazione all’area A (area ad alta intensità di contaminazione), corrispondente alla fascia perimetrale nordoccidentale estesa 575 mq e costituita dal collettore/fosso interrato contenente materiali e smalti ceramici, il progetto di bonifica prevedeva la rimozione tramite scavo del materiale contaminato in corrispondenza del fossato e delle relative canaline di adduzione;
- in relazione all’area B (area a minore intensità di contaminazione), estesa 3.275 mq e corrispondente al giardino condominiale, l’AdR elaborata dal proponente ha evidenziato l’accettabilità dei rischi in ragione della profondità della contaminazione (generalmente superiore a 80 cm), a fronte dell’intervento puntuale di rimozione di un hot spot (SS2 E5) non accettabile per la sua eccessiva vicinanza alla superficie (criterio di tutela sanitaria);

Dato atto che con nota prot. 87601 del 12/05/2025, lo scrivente Servizio forniva riscontro positivo alla proposta di variante non sostanziale trasmessa dal Comune di Sassuolo (MO), assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 81582 del 03/05/2025, in cui si comunicava che durante i lavori di scavo sono sopravvenute cause impreviste e

imprevedibili in fase di progettazione, relative alla maggiore dispersione areale nel sottosuolo degli smalti ceramici, producendo una maggiorazione della sezione di scavo della parte inquinata, con conseguente incremento dei volumi di materiale contaminato da conferire;

Vista la richiesta di certificazione del completamento degli interventi di bonifica trasmessa dal Comune di Sassuolo (MO), assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 37063 del 26/02/2026, unitamente alla relazione tecnico di fine lavori, assunta agli atti con prot. 38193 del 27/02/2026, in cui il proponente riporta quanto segue:

- in relazione all'area A (fascia perimetrale nordoccidentale estesa circa 575 mq corrispondente all'areale del collettore/fosso interrato contenente materiali e smalti ceramici), le attività di bonifica hanno previsto la rimozione del materiale contaminato interessando una porzione areale più ampia rispetto a quella prevista inizialmente; infatti, si riporta che si è reso necessario incrementare la sezione di scavo per rimuovere la contaminazione sino alla sbarra di ingresso a sud;
- in relazione all'area B (3.275 mq - giardino condominiale ad est della fascia A), l'analisi di rischio sito specifica approvata ha attestato l'accettabilità dei rischi ambientali e sanitari a fronte dell'intervento puntuale di rimozione di un hot spot (circa 4 mq). La rimozione dell'hot-spot nell'area B non è mai stata eseguita a causa della presenza continuativa di un importante cantiere edile per il restauro dell'attiguo condominio e di un deposito di macerie da demolizione e di un silos contenente gesso; tuttavia, il proponente precisa che la ditta responsabile del cantiere si è impegnata a rimuoverlo a proprie spese in un momento successivo;
- esternamente all'area perimetrata dal PNRR, al confine nord e sud, si rilevano smalti ceramici residui: il proponente riporta che non è stato possibile ampliare ulteriormente lo scavo oltre i limiti nord e sud per la presenza di infrastrutture e vincoli del finanziamento; tuttavia, sia a nord che a sud è stato applicato un telo impermeabile a protezione e come confine fisico dalla parte pulita;

Ritenuto che, in base alla normativa vigente, il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica/messa in sicurezza è previsto ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/06 sulla base di una relazione tecnica predisposta dal Servizio Territoriale di Arpae, competente per territorio, e quindi senza espletamento di specifica Conferenza di Servizi (salvo espressa richiesta motivata da parte degli Enti in indirizzo);

Atteso, infatti, che secondo il comma 2 dell'art. 248 del D. Lgs. 152/2006 *“il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.”*;

Considerato che nel quadro istituzionale delineato dalla L.R. 13/2015, e dai conseguenti provvedimenti amministrativi di attuazione, spetta allo scrivente Servizio di codesta Agenzia rilasciare il certificato di avvenuta bonifica/messa in sicurezza ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/2006;

Dato atto che lo scrivente Servizio, con nota prot. 41344 del 05/03/2026, ha richiesto l'espressione di parere al fine del rilascio della certificazione del completamento degli interventi di bonifica eseguiti presso il sito in oggetto;

Tenuto conto del parere tecnico trasmesso dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae, agli atti della scrivente Agenzia con prot. 114879 del 24/06/2026, in cui si afferma che gli obiettivi ambientali previsti dal progetto possono essere considerati sostanzialmente raggiunti, riportando in particolare quanto segue:

- la principale fonte di contaminazione (il fossato contenente gli smalti ceramici) è stata rimossa efficacemente, al netto di parti minimali;
- è stata eseguita anche la rimozione di hot spot E5, oltre ad una estesa decontaminazione nell'areale di prossimità;

- le modalità attuative e la gestione dei rifiuti appaiono correttamente eseguite e sono state supervisionate con regolarità. L'area è stata ripristinata e restituita con la risistemazione di viabilità, illuminazione, recinzione e aree verdi;
- a seguito delle opportune elaborazioni eseguite da Arpae, si ritengono validati sia per l'Area A che per l'Area B i valori di CSR pari a 1.174 mg/kg ss per il Cobalto e 195 mg/kg ss per il Cadmio. Inoltre, sulla base degli esiti analitici di marzo/aprile 2026, si sono rilevati fuori limite sui parametri Cromo totale, Antimonio e Tallio, che non sono stati oggetto della precedente AdR per il rischio di lisciviazione in falda (il rischio sanitario non si pone in quanto metalli non volatili e in ragione della profondità). Le elaborazioni aggiuntive eseguite dall'Agenzia evidenziano assenza di rischio sui dati massimi rilevati e permettono di individuare le specifiche CSR per Cromo totale (>10⁶ mg/kg ss), Antimonio (117,5 mg/kg ss) e Tallio (74 mg/kg ss);
- in considerazione del rinvenimento fanghi al di sotto del percorso pedonale nel giardino condominiale, tale evidenza non risulta conforme alla vigente AdR (convalidata da Arpae), ragion per cui occorre un intervento aggiuntivo, da parte dell'operatore interessato ai sensi dell'art. 304 del D. Lgs. 152/06, riconducibile al soggetto proprietario, che deve attuare idonee misure di prevenzione ai sensi dell' art. 245 comma 2 del medesimo decreto. Tali misure dovranno prevedere, alternativamente, o una nuova elaborazione di Analisi del Rischio che integri specifiche soluzioni di mitigazione, oppure provvedere alla rimozione della quota residuale di contaminazione che eccede i limiti stabiliti dall'attuale AdR. Alla luce della situazione attualmente non definita, per la rendicontazione areale degli obiettivi di bonifica occorre scorporare la quota di circa 100 mq dalle previsioni di Area B;
- infine, in ragione della distribuzione caotica/casuale riscontrata e il permanere di riporti industriali pregressi in cui eventuali contaminazioni localizzate non possono essere ragionevolmente escluse (tenuto conto della scarsa attitudine a diffondersi in ambiente degli ossidi ceramici, è possibile rinvenire nuclei isolati ad alta contaminazione in un contesto limitrofo a contaminazione debole o nulla), su tale area deve necessariamente gravare un obbligo di sorveglianza, da parte della proprietà (rappresentata dall'amministratore condominiale attuale e futuro), pertanto dovrà essere prevista una supervisione specialistica, da parte di una professionalità a competenza specifica (geologo/chimico, etc.), degli scavi che interessano quote a profondità maggiore di 70/80 cm, o comunque tali da permettere l'affioramento dei materiali antropici riconducibili alla pregressa attività industriale. Al riguardo, si ricordano gli obblighi di comunicazione di cui agli art. 242 - 245 D. Lgs 152/06 nel caso di rinvenimenti di contaminazione;

Preso atto che l'intervento complessivo di bonifica si è sviluppato in varie fasi tra novembre 2024 e giugno 2025 sull'area A e nel mese di marzo 2026 il soggetto privato ha provveduto altresì alla rimozione dell'hot spot E5 di area B;

Richiamato l'art. 242, comma 7-bis, del D. Lgs. 152/06, ai sensi del quale *“qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione.”;*

Ritenuto, in base a quanto precede, di poter rilasciare ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/06 la certificazione di completamento degli interventi di bonifica eseguiti nel sito in oggetto (relativamente alla matrice suolo), recependo le prescrizioni riportate nel sopraccitato parere tecnico di Arpae ST;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento amministrativo è il tecnico titolare dell'Incarico di Funzione dell'unità operativa Autorizzazioni rifiuti e bonifica siti contaminati del SAE di Modena di Arpae;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 42 del 25/03/2026, è il Direttore Generale di Arpae ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro di Arpae;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso Arpae SAE di Modena, con sede in Via Giardini n. 472/L nel Comune di Modena (MO) e visibile sul sito web istituzionale dell'Agenzia www.arpae.it, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta del Responsabile del Procedimento sulla base degli esiti dell'istruttoria espletata;

LA DIRIGENTE DETERMINA

- 1. di CERTIFICARE** ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/06 il completamento degli interventi di bonifica eseguiti nel sito in oggetto, relativamente alla matrice suolo, di cui al progetto di bonifica approvato con Determina n. 2988 del 27/05/2024, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni e precisazioni:**
 - 1.1.** tenuto conto del contributo tecnico di Arpae ST prot. 114879 del 24/06/2026 in cui si riporta che "alla luce della situazione attualmente non definita, per la rendicontazione areale degli obiettivi di bonifica occorre incorporare la quota di circa 100 mq dalle previsione di Area B", con il presente provvedimento si dispone lo svincolo di 3.750 mq del sito oggetto dell'intervento. In relazione al prosieguo del procedimento di bonifica si rimanda pertanto al successivo Punto 2. del presente atto in merito alla gestione della contaminazione riscontrata al di sotto del percorso pedonale nel giardino condominiale;
 - 1.2.** come già prescritto al Punto 1.3. della Determina n. 2988 del 27/05/2024, in ragione della distribuzione caotica/casuale riscontrata e il permanere di riporti industriali pregressi in cui eventuali contaminazioni localizzate non possono essere ragionevolmente escluse, si ribadisce che su tale area deve necessariamente gravare un obbligo di sorveglianza, da parte della proprietà (rappresentata dall'amministratore condominiale attuale e futuro). Pertanto, **dovrà essere prevista una supervisione specialistica, da parte di una professionalità a competenza specifica (geologo/chimico, etc.), degli scavi che interessano quote a profondità maggiore di 70/80 cm, o comunque tali da permettere l'affioramento dei materiali antropici riconducibili alla pregressa attività industriale** (al riguardo, si rammentano gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 242 e 245 D. Lgs. 152/06 nel caso di rinvenimento di contaminazione);
 - 1.3.** in base alle elaborazioni aggiuntive eseguite da Arpae ST, si assumono i nuovi valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) per la matrice suolo/riporto relativi ai seguenti parametri: Cobalto (1.174 mg/kg ss), Cadmio (195 mg/kg ss), Cromo totale (>10⁶ mg/kg ss), Antimonio (117,5 mg/kg ss) e Tallio (74 mg/kg ss). Si conferma inoltre che la CSR per il Piombo nel suolo profondo rimane stabilita a 49.800 mg/kg ss, come già indicato al Punto 1.2 della Determina n. 2988 del 27/05/2024. Per tutti gli altri parametri, restano validi i valori di CSR definiti dal proponente nell'AdR approvata con il medesimo provvedimento o, in alternativa, le CSC di riferimento;
 - 1.4.** si precisa che l'area B del sito in esame è stata oggetto di una procedura di Analisi di Rischio sito specifica approvata con Determina n. 2988 del 27/05/2024; pertanto, si ribadisce quanto disposto ai punti 2. e 3. della Determina Dirigenziale n. 2988 del 27/05/2024 di Arpae SAC (ora SAE) di Modena ("2. l'Analisi di Rischio approvata ed i conseguenti e connessi atti e valutazioni conservano validità ed efficacia con il permanere del modello concettuale contemplato, eventuali variazioni del modello concettuale comportano un riesame della situazione ambientale vigente;" e "3. di disporre che il presente atto sia trasmesso al Servizio di Pianificazione Urbanistica del Comune di Sassuolo (MO) e al

Servizio di Pianificazione Territoriale della Provincia di Modena perché recepiscano nei propri strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale le condizioni che hanno permesso l'approvazione della suddetta AdR Sito Specifica e l'accettabilità del rischio");

2. **di DISPORRE**, in considerazione del rinvenimento fanghi al di sotto del percorso pedonale nel giardino condominiale che non risulta conforme alla vigente AdR (convalidata da Arpae), l'esecuzione di un intervento aggiuntivo, da parte dell'operatore interessato ai sensi dell'art. 304 del D. Lgs 152/06, riconducibile al soggetto proprietario, che deve attuare idonee misure di prevenzione ai sensi dell' art. 245, comma 2, del medesimo decreto. Tali misure dovranno prevedere, alternativamente, o una nuova elaborazione di Analisi del Rischio che integri specifiche soluzioni di mitigazione, oppure provvedere alla rimozione della quota residuale di contaminazione che eccede i limiti stabiliti dall'attuale AdR;
3. **di PRECISARE** che il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà proseguire secondo quanto disposto al Punto 1.4 della Determina n. 2988 del 27/05/2024: *“il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà avere durata di 4 anni e frequenza circa semestrale (due campagne annuali, possibilmente in periodo di magra e in periodo di morbida) e sarà limitato al solo piezometro esistente, in quanto rappresenta il punto a maggior evidenza di concentrazione boro;”*. Al termine di tale monitoraggio, si dovrà trasmettere ad Arpae una relazione descrittiva delle attività di campionamento eseguite e dei risultati del monitoraggio;
4. **di informare** che la documentazione in archivio è visionabile a seguito di formale e motivata richiesta di accesso agli atti da inoltrare a questa Agenzia;
5. **di rendere noto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
6. **di trasmettere** copia del presente atto all'Amministratore di condominio “Studio 76 srl di Formigine”, al Servizio Ambiente e al Servizio Urbanistica del Comune di Sassuolo (MO), al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Modena, al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare della Regione Emilia-Romagna, al Servizio Territoriale di Modena di ARPAE - Unità Presidio territoriale di Maranello (MO), al Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Modena, ciascuno per gli eventuali obblighi di competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena
Dr.ssa Anna Maria Manzieri
(originale firmato digitalmente)

Allegato:

- Planimetria dell'area corrispondente allo stradello condominiale da escludere dalla liberatoria di Area B (Rif. a contributo tecnico di Arpae ST prot. 114879 del 24/06/2026).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.